

CONVENZIONE DI CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE

Con la presente scrittura privata redatta in duplice originale da valere ad ogni effetto di legge, tra: **Avv. Alfonso Capotorto**, nato a Pompei il 11/02/1970, C.F. CPTLNS70B11G813E, con studio in Napoli al Centro Direzionale Isola E/2 Scala A, – mail: alfonsocapotorto@gmail.com; pec: alfonso.capotorto@pecavvocatinola.it; cell.: 3355364192, iscritto presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Nola dal 07/12/1999 ed abilitato al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni superiori, d'ora in avanti denominato anche "studio legale".

e

ITAMIL – Organizzazione Sindacale Italiana dei Militari – ESERCITO, (c.f. 98131440780). in persona del legale rappresentante p.t.

Premesso che:

- A) Il Sindacato ITAMIL, ritiene opportuno assicurare ai suoi associati o soci sostenitori una serie di servizi legali allo scopo di garantire condizioni favorevoli alla tutela dei loro diritti ed interessi, sia in sede stragiudiziale che giudiziale;
- B) A tal fine si è mostrato interessato ai servizi prestati dallo studio legale dell'avv. Alfonso Capotorto.

Tanto premesso

1. Le premesse sono parte essenziale della presente scrittura.
 2. Lo studio legale si impegna ad offrire l'assistenza e la consulenza legali a tutti gli associati del sindaco ITAMIL e ai loro familiari alle seguenti condizioni:
 - La prima consultazione è a titolo gratuito;
 - Qualora a seguito della prima consultazione sia necessario compiere attività stragiudiziale, l'associato corrisponderà una somma da determinarsi in base alla complessità della questione con un costo variabile da un minimo di €100,00 ad un massimo di €300,00;
 - Nell'ipotesi di attività giudiziale, invece, l'associato corrisponderà all'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, l'importo del contributo unificato unitamente ai diritti forfettari nonché le spese necessarie all'avvio del giudizio.
 - Le competenze e gli onorari, invece, saranno calcolate sulla base dei minimi previsti dalle tabelle dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, così come aggiornate al D.M. n. 37/2018, diminuiti del 30%. Non saranno computate in detta quantificazione le eventuali somme riconosciute dal giudice nei confronti della controparte a titolo di spese legali nell'ipotesi di esito positivo del giudizio.
 3. Lo studio legale tratterà le questioni sottoposte accordando la precedenza alle richieste urgenti e riservando il diritto ad accettare l'incarico a proprio insindacabile giudizio.
 4. Il Sindacato, a seguito della sottoscrizione della presente convenzione, si impegna a dare ampia diffusione alla stessa comunicandola, nel contempo, ai propri associati.
 5. La presente convenzione avrà durata di un anno che decorre dalla data della presente sottoscrizione. Alla scadenza la stessa si rinnoverà automaticamente, per uguale periodo, qualora una parte non comunicherà all'altra formale dichiarazione di recesso.
- data

avv. Alfonso Capotorto